



COMUNE DI IMPERIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

UNICA COMUNALE (IUC)

- COMPONENTE IMU (Imposta Municipale Propria)-

Testo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 26.9.2014.

TITOLO I – Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Imperia dell'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente IMU (Imposta Municipale Propria), d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Imperia relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 3 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'IMU sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 – Presupposto impositivo

1. L'IMU ha quale presupposto il possesso di immobili.
2. L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale – come definita dall'art. 13 c.2 del DL 201/2011 – e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni di cui all'articolo 6. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Le pertinenze soggiacciono al medesimo trattamento dell'immobile principale.
3. L'IMU non si applica inoltre ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
4. L'IMU non si applica altresì :
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Art.5- Valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si procede all'accertamento del loro maggior valore, nei casi in cui l'Imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione dell'Organo Esecutivo.

2. Ai fini della predisposizione della suddetta deliberazione, per la determinazione dei valori delle aree fabbricabili per aree omogenee, la Giunta Municipale si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi Tecnico, Urbanistico e Tributi, nonché di eventuali professionisti esterni o Responsabili di altri uffici pubblici.

3. I valori di cui al comma 1 hanno l'esclusivo effetto di ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione dei valori di cui al comma 1, né tanto meno risulta vincolata l'attività di accertamento dell'Ufficio in caso di mancato adeguamento dei valori stabiliti dall'Organo Esecutivo.

Art. 6 – Aliquote e detrazioni

1. Le aliquote e le detrazioni previste dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e modifiche successive, vengono fissate con deliberazione degli organi comunali ai sensi della vigente normativa.

2. Il Consiglio Comunale con deliberazione adotta ai sensi dell'art. 52 D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, approva le aliquote IMU entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione approvata nei termini di cui sopra ha effetto dal 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno. La deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre dell'esercizio di riferimento, in caso di mancata pubblicazione si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. All'immobile destinato ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e alle sue pertinenze come disciplinati dall'art. 13 comma 2 del DL 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., oltre alla detrazione prevista, viene applicata un'aliquota ridotta

rispetto all'aliquota base.

Art. 7 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile determinata ai sensi dell'art. 13 commi 3 e 4 del DL 201/2011 è ridotta del 50% :

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi seguenti caratteristiche:

a) l'inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o ristrutturazione urbanistica previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'art.31 Legge 5 agosto 1978 n.457.

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di accertamento dello stato di inagibilità da parte del Comune, ovvero da parte di altre autorità pubbliche, qualora queste abbiano prodotto atti che possano certificare lo stato di inagibilità o inabitabilità così come meglio specificati nel presente articolo.

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi individuati all'articolo 3 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Riscossione

1. La riscossione dell'IMU è effettuata direttamente dal Comune.
2. Il versamento viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
5. Per gli importi minimi di riscossione si rimanda a quanto previsto dal Regolamento sulla disciplina generale delle Entrate della Città di Imperia.

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 – Accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, ai sensi della legge 27.12.2006, n. 296, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 13 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per

cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione da € 100,00= a € 500,00=.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene adesione del contribuente con il pagamento della sanzione in misura ridotta.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 14 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal Regolamento sulla disciplina Generale delle Entrate con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del pagamento.

Art. 15 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO II – Istituto dell'accertamento con adesione

Art. 16 – Applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione

1. Con il presente titolo il Comune di Imperia si avvale della facoltà prevista dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs 23/2011 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

Art. 17– Ambito di applicazione

1. L'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione, non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione.
2. La nuova disciplina dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione dei tributi con conseguenti concreti risultati positivi dell'azione di accertamento.

Art. 18 – Ambito soggettivo

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi IMU.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche da parte di uno solo degli obbligati.
3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta le seguenti conseguenze:
 - l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati *ex lege* da un vincolo di solidarietà;
 - la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di

accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

- la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

Art. 19 – Ambito oggettivo

1. L'ambito oggettivo può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione all'Amministrazione e permette agli uffici di dare un immediato e significativo impulso all'avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.

2. Esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'esistenza dell'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. In tal caso l'Ufficio notifica per iscritto alla parte l'impossibilità di avviare il procedimento, dalla notifica della predetta comunicazione riprendono a decorrere i termini per la proposizione del ricorso interrotti con l'istanza presentata dal contribuente.

3. In sede di contraddittorio gli uffici dovranno operare, nei casi concreti, una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale contenzioso.

4. Resta fermo, ovviamente, il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art.20 – Criteri generali del procedimento

1. La competenza per la definizione dell'accertamento con adesione spetta al Funzionario Responsabile del Tributo.

2. Il procedimento può essere attivato:

a. d'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. 218/97);

b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art. 6 del D.Lgs. 218/97).

3. Al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di IMU, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.

Art.21 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'innesco del procedimento di adesione da parte dell'Ufficio si realizza attraverso l'invio al contribuente di uno specifico invito nel quale, per espressa previsione della norma, devono essere indicati:

a. i periodi d'imposizione suscettibili di accertamento;

b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente.

3. La mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile non essendo obbligatoria la partecipazione del contribuente al procedimento.

4. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.

5. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati,

anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio.

6. L'attivazione del procedimento non riveste carattere di obbligatorietà essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'Ufficio.

7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria.

Art.22 – Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 218/97, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art.12, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.

2. L'istanza del contribuente, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente, del codice fiscale, dell'annualità oggetto della richiesta, degli estremi dell'eventuale atto di accertamento, del recapito e in caso di delega dell'indirizzo PEC del professionista. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

3. L'istanza deve essere presentata prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, l'eventuale impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

4. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti: da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'ufficio dovrà attivarsi per ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le maggiori somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

5. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742.

6. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, per un periodo di 90 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
7. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento determina *ex lege* la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
8. L'Ufficio entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento formula allo stesso un invito a comparire, anche telefonicamente, al recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
9. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
10. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento notificato.
11. Il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può chiedere all'Ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, c. 1 D.Lgs 218/97). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D. Lgs 218/97, l'ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.

Art.23 – Contraddittorio con il contribuente

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica

verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. Nel verbale viene altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale. A tali procuratori, individuati nei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art.12 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni, l'incarico deve essere conferito con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel quale la sottoscrizione autografa e certificata dallo stesso incaricato. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.

Art. 24 – Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si

perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla legge:

a. **Redazione dell'atto scritto**: dopo la fase del contraddittorio o contestualmente, viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione. Tale atto deve essere sottoscritto:

- dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale;
- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari o da un suo delegato;

Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

b. **Perfezionamento della definizione**: ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto scritto tra le parti interessate, in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/97, la definizione si perfeziona, a pena di decadenza, con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e, ove richiesta, della prestazione della garanzia.

2. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, presso l'Ufficio, la quietanza o l'attestazione di pagamento e ove dovuta della garanzia.

3. L'ufficio, presi in carico i predetti documenti, ovvero verificato il regolare pagamento della ruolo per la tassa smaltimento, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

4. In caso di conclusione negativa del procedimento di accertamento con adesione l'Ufficio, successivamente al contraddittorio, comunica alla parte – a mezzo raccomandata a/r o altro mezzo equivalente – la conclusione negativa del procedimento, che ha quale effetto quello di interrompere il periodo di sospensione previsto dal presente istituto, comunicando contestualmente che dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione riprendono a decorrere gli originari termini per l'opposizione all'atto di accertamento.

Art.25 – Effetti tributari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:

- non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
- non è modificabile o integrabile da parte dell'ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs n. 218/97 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento.
- comporta la riduzione di alcune sanzioni;

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs., qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

3. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- ✓ il tributo oggetto dell'adesione;
- ✓ il contenuto della dichiarazione;
- ✓ la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

Art.26 – Effetti extra-tributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/97.

Art.27– Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione, ne dagli atti in possesso dell'ufficio alla data medesima.

Art.28 – Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, nelle forme di versamento comunicate dall'Ente.

2. E' ammessa, inoltre, la possibilità di corrispondere le somme dovute anche ratealmente, così come previsto dal Regolamento generale delle Entrate.

TITOLO III – Norme finali

Art.29 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2014.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.